



Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO

Inviata solo per e-mail non segue cartaceo

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALE

Si trasmette la seguente nota proveniente da
Tribunale Ordinario di Roma

OGGETTO: Proc. RG N. 80425/14 Trasmissione del provvedimento del Giudice
dr.ssa Schipani

per il seguito di competenza

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Isabella Flajban



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DIRIGENZA DELLE CANCELLERIE

N. di Prot. 364 Roma, li 26 MAG. 2016

Risposta al foglio del N. Alleg. N.

OGGETTO: Proc. RG n. 80425/14 – Trasmissione del provvedimento del Giudice d.ssa Schipani in data 25/05/2016 – 10^a Sezione civile

URGENTISSIMO

Al Ministero per lo Sviluppo Economico
Via Molise, n. 2

00187 ROMA

PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Si trasmette, in allegato, il provvedimento in oggetto indicato.

PER
Il Dirigente
Marisa Lia
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Manuela De Giallo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
00195 Roma – P.le Clodio, s.n.c.
Tel.: 06 38792545 - 06 39738593
Fax: 06 39735885
E-mail: tribunale.roma@giustizia.it
PEC: prot.tribunale.roma@giustiziacert.it

Decreto di estinzione n. cronol. 5171/2016 del 26/05/2016
RG n. 80425/2014

R.G. 80425/2014

Il Tribunale composto da :

dott.ssa Giovanna Schipani Presidente

dott. Vincenzo Picaro Giudice relatore;

dott. Antonio Perinelli Giudice

convocate le parti per l'udienza del 25.5.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che l'Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del Cittadino in proprio e su mandato di Barontini Gualtiero, Gerli Aldo, Corbetta Monica, Biagiotti Romina, Tamara Cattaneo Anna Maria, Tedeschi Daniele, Ruggeri Carla, Calemme Fulvio, Gargiulo Giovanni, Roque Renata, Del Bono Maurizio, Ciampini Cristina, Colella Valentino, Lambiase Leonardo, Morreace Giuseppe, Ercoli Isabella, Pedrini Roberto, Pizzurro Annalisa e Rocchi Marco Giuseppe, a seguito dell'accordo per bonario componimento della lite raggiunto con la controparte a spese compensate, nell'aprile 2016 ha rinunciato agli atti ed all'azione ex art. 306 c.p.c. notificando la rinuncia alla Wind Telecomunicazioni SPA il 22.4.2016, e che quest'ultima ha accettato incondizionatamente tale rinuncia notificando alla controparte l'accettazione il 22.4.2016, ed insistendo in particolare per la revoca delle formalità pubblicitarie disposte in precedenza dal Tribunale quale effetto dell'invocata estinzione del giudizio introdotto dalla menzionata associazione ex art. 140 bis del D. Lgs. n. 206/2005;

considerato che la rinuncia e l'accettazione con compensazione delle spese processuali sono state ribadite dalle parti personalmente all'udienza del 25.5.2016;

rilevato che la conseguente estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. comporta la revoca del provvedimento adottato da questo Collegio il 17/21.3.2016, nella parte in cui era stato fissato il termine del 30.5.2016 per il deposito degli atti di adesione nella cancelleria della decima sezione civile del Tribunale di Roma ed erano state disposte la pubblicità sul quotidiano La Repubblica, e le ulteriori forme di pubblicità anche mediante inserzione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, demandate a tale ultimo Ministero;

considerato che l'adesione alla *class action* dell'avv. Enrico Gallo pervenuta via fax al Tribunale il 24.5.2016, e comunque apparentemente datata 17.5.2016, è inammissibile, in quanto intervenuta dopo l'accettazione della rinuncia agli atti ed all'azione delle parti del presente giudizio, alle quali non può essere equiparato il semplice aderente sotto il profilo della titolarità dei poteri processuali, in quanto effettuata per fax e priva di sottoscrizione, non accompagnata dalla specificazione se l'aderente fosse titolare il 13.6.2014 di utenza fissa, mobile, o internet, e basata su un documento allegato illeggibile

Decreto di estinzione n. cronol. 5171/2016 del 26/05/2016
RG n. 80425/2014

P.Q.M.

Visto art. 306 c.p.c. dichiara estinto il procedimento n. 80425/2014 RG con compensazione tra le parti delle spese processuali, revocando il provvedimento adottato da questo Collegio il 17/21.3.2016, nella parte in cui aveva fissato il termine del 30.5.2016 per il deposito degli atti di adesione nella cancelleria della decima sezione civile del Tribunale di Roma ed aveva disposto la pubblicità sul quotidiano La Repubblica, e le ulteriori forme di pubblicità anche mediante inserzione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, demandate a tale ultimo Ministero, mandando alla cancelleria per la comunicazione ad esso della disposta cessazione della pubblicità in precedenza richiesta. Dichiara inammissibile l'adesione di Gallo Enrico. Si comunichi.

Handwritten mark

Roma 25.5.2016

Il Presidente

dott.ssa Giovanna Schipani

Handwritten signature of Giovanna Schipani

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITO E CANCELLERIA
Roma, il 26 MAG 2016



CANCELLIERE
Dott.ssa Fida Ercole

Handwritten signature of Fida Ercole

COPIA IN UNICO ORIGINALE
Roma, il 26 MAG 2016



CANCELLIERE
Dott.ssa Fida Ercole

Handwritten signature of Fida Ercole